

Al via le compensazioni del credito imposta "Super Ace"

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta derivante dalla conversione della "Super Ace" o "Ace innovativa", introdotta dall'articolo 19, commi 2-7, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d'imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all'articolo 1 Dl. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell'Ace in credito d'imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l'aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

L'articolo 19, comma 6, Dl. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d'imposta "Super Ace":

- **l'utilizzo in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 241/1997;
- **la richiesta a rimborso** in dichiarazione dei redditi;
- **la cessione a terzi**, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.

La conversione dell'Ace in credito d'imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all'invio di apposita Comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione,

contenuto e modalità attuative per l'eventuale cessione del credito definite dal **provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021**.

La finestra temporale per l'invio della Comunicazione decorre **dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L'istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno **già provveduto all'invio di anche solo una singola comunicazione all'Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:**

- **la conferma dall'Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito**, prevista entro al massimo 30 giorni dall'invio di ogni singola comunicazione;
- **in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l'esito alle verifiche antimafia** previste dal D.lgs. 159/2011.

La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:

- **avvenuto versamento del conferimento in denaro;**
- **ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;**
- **ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.**

Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d'imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:

- **il cedente abbia comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione del credito;**
- **il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.**

Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il "6955" denominato "Credito d'imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", da esporre nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.**

Se l'importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede **l'ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel "Cassetto fiscale" del contribuente al link "Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili"**, il relativo modello F24 è scartato.

(MF/ms)